

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati

studio di consulenza
tributaria e legale

TAX

NEWSLETTER / 16-28 FEBBRAIO 2018

PIROLAPENNUTOZEI.IT
PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI
@STUDIO_PIROLA
PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI



PRASSI

- 1.1** **3**
 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (*PIR*). Circolare Ministeriale del 26 febbraio 2018, n. 3/E
- 1.2** **5**
 Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2018

GIURISPRUDENZA

- 2.1** **6**
 Società di Comodo - Corte di Cassazione, Sentenza del 21 febbraio 2018, n. 4156
- 2.2** **6**
 Elusione fiscale (i.e. abuso del diritto) - Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 febbraio 2018, n. 4148

PRASSI

1.1

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), articolo 1, commi da 100 a 114. Applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR). Circolare Ministeriale del 26 febbraio 2018, n. 3/E

L'Agenzia delle Entrate a mezzo della Circolare n. 3/E ha fornito dettagliate indicazioni circa i piani di risparmio a lungo termine (PIR) di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della Legge di Bilancio per 2017, successivamente modificato sia dal Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 sia dalla Legge di Bilancio per il 2018. La normativa¹ prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti da determinati investimenti operati per il tramite di piani individuali di risparmio a lungo termine che hanno determinate caratteristiche, in termini di vincoli e di divieti di investimento; inoltre, è previsto un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione². La condizione per fruire del regime è quella di effettuare investimenti in attività finanziarie³ riconducibili ad imprese italiane ed estere radicate in Italia, rispettando determinati vincoli di composizione, limiti di concentrazione e divieti, nonché temporali.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato delle Linee guida il 4 ottobre 2017, nelle quali è stato evidenziato che il PIR è "*dinamico*", "*personalizzabile*" e "*flessibile*", ossia "*capace di adattarsi alle esigenze di investimento, sopravvenute all'apertura del PIR e non rigido, ossia cristallizzato al momento di tale apertura, poiché consente il "disinvestimento", ossia la cessione degli strumenti finanziari contenuti nel PIR, che, entro certi limiti, non comporta la chiusura del PIR e consente il "reinvestimento" di nuovi strumenti finanziari nel PIR medesimo*".

In estrema sintesi, le caratteristiche della disciplina in commento possono essere così riassunte:

- il regime di non imponibilità riguarda le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che conseguono

¹ L'obiettivo della normativa è quello di indirizzare il risparmio delle famiglie verso gli strumenti finanziari delle imprese radicate in Italia; in buona sostanza, si tratta di una "*consistente*" incentivazione fiscale del risparmio di lungo termine.

² Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni; con riferimento al trasferimento *mortis causa* di tali strumenti finanziari non sussiste l'obbligo di includere gli stessi nella Dichiarazione di successione. La circostanza che la norma faccia esplicito riferimento ai trasferimenti *mortis causa* porta ad escludere, secondo l'Agenzia delle Entrate, che il regime di favore possa trovare applicazione anche per i trasferimenti *inter vivos*, quali ad esempio quelli di carattere donativo.

³ È possibile costituire un PIR anche attraverso la stipulazione di contratti assicurativi sulla vita o di capitalizzazione (c.d. "*PIR assicurativo*").

redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa. La condizione di soggetto residente in Italia deve sussistere al momento della costituzione o del trasferimento del piano;

- dal punto di vista oggettivo, tale regime riguarda i redditi di capitale (art. 44 TUIR)⁴ ed i redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, TUIR);
- la normativa prevede il divieto di essere titolari di più di un *PIR*, nonché il limite massimo dell'importo investito che non può superare complessivamente 150.000 Euro, con un limite annuo di 30.000 Euro;
- per fruire del regime di non imponibilità è necessario detenere gli investimenti per almeno 5 anni⁵;
- gli adempimenti fiscali relativi al *PIR* sono svolti esclusivamente dall'intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito, ovvero trasferito.

La Circolare ha analizzato principalmente due temi relativi alla possibilità di utilizzare il criterio del costo medio ponderato complessivo nel caso di dismissione degli investimenti, in alternativa al costo medio annuo, e agli strumenti finanziari derivati. Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto è stato precisato che nel caso di investimenti effettuati dall'investitore attraverso *OICR PIR compliant*⁶ gli strumenti derivati potrebbero essere utilizzati nell'ambito della quota libera del 30%⁷, ma unicamente allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti qualificati (c.d. *derivati di copertura*), in conformità a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015. A giudizio dell'Agenzia delle Entrate "[...] anche nel caso di strumenti che presentino caratteristiche generali che li possano connotare come derivati di copertura, qualora i redditi derivanti dagli stessi eccedano l'ammontare necessario per la copertura delle perdite degli investimenti qualificati detenuti nel *PIR*, la parte eccedente tale ammontare non potrà usufruire del regime di non imponibilità previsto per i redditi prodotti nell'ambito del *PIR*".

4 Si rimanda ai chiarimenti forniti nella Circolare Ministeriale n. 52/E/2004.

5 In caso di dismissione prima del quinquennio, ovvero di mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie, senza applicazione delle sanzioni. Inoltre, qualora l'attività viene ceduta o rimborsata è possibile restare nel regime agevolato previsto dal *PIR* se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari; in caso di mancato reinvestimento, il versamento delle imposte e degli interessi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento. Ai fini della verifica del periodo minimo di detenzione, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi (c.d. *metodo FIFO*) e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno.

6 Cfr. il Paragrafo 7.1 della Circolare. Affinché si consideri *PIR compliant* è necessario che l'*OICR* rispetti anche il divieto di investimento in Paesi non collaborativi.

7 Come chiarito nella Circolare, non più del 10% delle somme o dei valori destinati nel *PIR* può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al gruppo (c.d. "*limite di concentrazione*"). Tale *limite di concentrazione* del 10% del valore complessivo del *PIR* deve intendersi riferito sia agli investimenti qualificati sia a quelli non qualificati, che possono essere effettuati nel limite massimo della quota libera del 30% del valore complessivo del piano. Ad esempio, nel caso di un *PIR* in cui sono investiti complessivamente 10.000 Euro, di cui il 70% investito negli strumenti qualificati, il *limite di concentrazione* da rispettare sarà pari a 1.000 Euro (i.e. il 10% di 10.000 Euro del valore complessivo).

La Circolare è intervenuta anche su alcune problematiche di carattere applicativo, e in particolare:

- le ritenute non dovute: le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute sui redditi derivanti da investimenti che fanno parte del *PIR*, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto di ricevere una somma corrispondente;
- il regime delle minusvalenze: le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposte a tassazione nello stesso periodo di imposta e nei successivi e non oltre il quarto. Tale previsione si applica a tutte le minusvalenze realizzate nell'ambito del *PIR*.

1.2

Comunicato Stampa dell'Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2018

Con il Comunicato Stampa del 27 febbraio u.s. l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell'effettuazione degli adempimenti tributari, anche in relazione ad eventuali Provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.

GIURISPRUDENZA

2.1

Società di Comodo - Corte di Cassazione, Sentenza del 21 febbraio 2018, n. 4156

Nella Sentenza n. 4156 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'Amministrazione Finanziaria può contestare un maggior reddito e l'applicabilità del regime delle società di comodo all'impresa che non supera il c.d. "test di operatività", nonostante abbia affittato l'azienda. Nel caso in esame infatti, a giudizio dei giudici della Suprema Corte, la Società avrebbe dovuto "tentare un aumento del canone per raggiungere una soglia di reddito più congrua". È stato ribadito che l'art. 30, comma 4-bis, della Legge n. 724/1994 mira a disincentivare la costituzione di società di comodo, per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali, con la fissazione di ricavi minimi, correlati al valore di determinati beni aziendali, che se non raggiunti costituiscono un indice sintomatico del carattere non operativo della società, facendo "scattare" la presunzione di un certo reddito minimo (cfr. sul tema anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 21358/2015 e l'Ordinanza n. 26728/2017).

2.2

Elusione fiscale (i.e. abuso del diritto) - Corte di Cassazione, Ordinanza del 21 febbraio 2018, n. 4148

La Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 4148 è intervenuta sul tema dell'elusione fiscale (i.e. abuso del diritto) precisando che cedere l'azienda ad un prezzo "basso" rispetto ai canoni pagati per il suo precedente affitto costituisce elusione fiscale. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate non sarebbe tenuta a dimostrare i ricavi "in nero" incassati dal soggetto cedente, essendo sufficiente il risparmio d'imposta. Nella Ordinanza è stato ribadito che "in materia tributaria, costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale" (cfr. sul tema le sentenze della Corte di Cassazione nn. 9610/2017 e 4603/2014).

TAX NEWSLETTER | 16-28 FEBBRAIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 28 FEBBRAIO 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM